

Pubblicato il ____/2023

N. ____/2023 REG.PROV.COLL.
N. ____/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale ____ del 2022, proposto da

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudia Caradonna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Guardia di Finanza - Comando Generale, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e

difesi *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, alla Via dei Portoghesi, 12;
Comando Generale della Guardia di Finanza, I Reparto - Ufficio Reclutamento e Addestramento, Guardia di Finanza
- Centro di Reclutamento, non costituiti in giudizio;

nei confronti

-OMISSIS-, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- della determinazione prot. n. -OMISSIS-/2022 del ____ 2022 a firma del Capo del I Reparto - Ufficio Reclutamento e Addestramento del Comando Generale della Guardia di Finanza, con cui il ricorrente è stato escluso dal concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 1409 allievi finanziari - Anno 2021 (G.U. n. 72 del 10.09.2021) poiché “non in possesso dei requisiti di moralità e di condotta previsti dall'art. 2, comma 1, lettera g), del bando di concorso”;
- della nota prot. n. -OMISSIS-/131 del ____ 2022 della Guardia di Finanza - Centro di Reclutamento - Reparto Concorsi - Ufficio Procedure Reclutative - Sezione AA.FF, con cui è stata notificata al ricorrente l'esclusione dal concorso;
- del foglio prot. n. -OMISSIS-/131 datato ____ 2022, con il quale il Centro di Reclutamento della Guardia di Finanza ha proposto l'esclusione del ricorrente per difetto dei prescritti requisiti di moralità e di condotta, stabiliti per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria, come previsto dall'art. 2, comma 1, lett. g) del bando di concorso;
- dell'avviso dell' ____ 2022 pubblicato dal Comando Generale della Guardia di Finanza I Reparto – Ufficio Reclutamento e Addestramento con cui i candidati vincitori sono stati ammessi a partecipare al corso di formazione

in qualità di allievi finanziari;

- della determinazione del Comandante Generale della Guardia di Finanza n. 83361 datata 21.03.2022 e pubblicata in pari data sul portale concorsi della Guardia di Finanza, con la quale sono state approvate le graduatorie finali di merito relative al concorso per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 1409 allievi finanziari - anno 2021 e sono stati dichiarati vincitori per il contingente ordinario, per i posti riservati ai volontari in ferma prefissata delle Forze armate, i candidati collocatisi nelle posizioni dalla n. 1 alla n. 706 inclusa;

- della graduatoria finale di merito - contingente ordinario Volontari in ferma prefissata delle Forze Armate relativa ai posti di cui all'art. 1, co. 1, lett. a), punto 1 del bando di Concorso per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 1409 allievi finanziari - anno 2021, approvata con determinazione del Comandante Generale della Guardia di Finanza n. 83361 datata 21.03.2022 e pubblicata in pari data sul portale concorsi della Guardia di Finanza, nella parte in cui non risulta il nominativo del ricorrente;

- ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretato in malam partem, dell'art. 2, comma 1, lett g) del bando di concorso, nella parte in cui dispone che “i candidati devono essere in possesso dei requisiti previsti per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria (condotta incensurabile)”;

- ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretato in malam partem, dell'art. 2, commi 2 e 4, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, recante “Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150”, nella parte in cui prevede che i candidati al relativo concorso devono risultare di condotta incensurabile;

- nonché degli eventuali ulteriori atti e verbali, anche promananti dal Comando Generale della Guardia di Finanza e di tutti gli altri atti presupposti, connessi e consequenziali, anche allo stato non conosciuti, comunque lesivi dei diritti e degli interessi del ricorrente;

e per il conseguente accertamento

del diritto del ricorrente ad essere dichiarato vincitore ai fini del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 1409 allievi finanziari - Anno 2021, per il contingente ordinario per i posti riservati ai volontari in ferma prefissata delle Forze armate, con ogni statuizione consequenziale

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Guardia di Finanza - Comando Generale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 aprile 2023 il dott. -OMISSIS- Grauso;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il sig. -OMISSIS- ha impugnato la determinazione, meglio specificata in epigrafe, con la quale il Capo del I Reparto - Ufficio Reclutamento e Addestramento del Comando Generale della Guardia di Finanza ha disposto l'esclusione del medesimo dalla procedura concorsuale per il reclutamento di n. 1409 allievi finanziari - Anno 2021 (G.U. n. 72 del 10.09.2021) poiché *“non in possesso dei requisiti di moralità e di condotta previsti dall'art. 2, comma 1, lettera g), del bando di concorso”*, chiedendone l'annullamento, affidandosi ad un unico motivo:

I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 2, COMMA 1, LETT. G), DEL BANDO DI CONCORSO IN RELAZIONE AL POSSESSO DEI REQUISITI DI MORALITÀ E DI CONDOTTA - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 26 L. N. 53/1989, NONCHÉ DELL'ART. 2, COMMA 2 E COMMA 4, D.LGS. N. 160 DEL 2006 - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 35, COMMA 6, D.LGS. N. 165/2001 - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 21-OCTIES, COMMA 1, L. N. 241/1990 - ECCESSO DI POTERE PER INCONGRUITÀ, ILLOGICITÀ, IRRAGIONEVOLEZZA, CONTRADDITTORIETÀ, TRAVISAMENTO DEI FATTI, ERRONEA VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE - VIOLAZIONE DELL'ART. 97, COMMA 2, DELLA COSTITUZIONE E DELL'ART. 1 DELLA L. 241/90 E SS.MM.II. - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI CORRETTEZZA E BUONA FEDE E DEL PRINCIPIO DI EQUITÀ - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ, TRASPARENZA, BUON ANDAMENTO ED EFFICIENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

2. Resistono in giudizio la Guardia di Finanza ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze, chiedendo con memoria depositata il 20 maggio 2022 l'integrale reiezione del giudizio.

3. All'udienza del ____ 2023, la causa è stata trattenuta in decisione.

4. Il ricorrente ha premesso di aver partecipato alla procedura concorsuale meglio specificata in epigrafe, risultando idoneo a tutte le relative prove, e, segnatamente alla prova scritta, di efficienza fisica, agli accertamenti dell'idoneità psicofisici nonché all'idoneità attitudinale.

Ha esposto, tuttavia di essere stato escluso dal predetto concorso per l'asserita assenza del requisito della condotta incensurabile in quanto *“in data 10 maggio 2013, militari dei Carabinieri della Stazione di _____, nell'ambito di un servizio di controllo su strada, hanno deferito l'aspirante (ancora minorenni) alla Procura della*

Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di _____ per violazione dell'articolo 337 ("Resistenza a un pubblico ufficiale") del Codice Penale. Il candidato, a seguito di intimazione a fermarsi, a bordo di un ciclomotore iniziava una fuga spericolata percorrendo le strade in senso contrario di marcia· costringendo gli agenti operanti a inseguirlo, opponendo, con la sua condotta - resistenza a quest'ultimi. Per tale episodio, il Tribunale per i Minorenni di ____ con sentenza n. -OMISSIS- in data _____, dichiarava il non luogo a procedere in ordine al reato ascritto per difetto di imputabilità ai sensi dell'articolo 98 del Codice Penale. Tuttavia, il dispositivo della sentenza evidenzia che: - gli esiti delle indagini preliminari conducono all'affermazione dell'esistenza dei fatti contestati, come emerge dalla C.N.R. dei militari operanti e dalla stessa confessione resa dall'interessato in sede di udienza preliminare, ove ha ammesso di aver effettivamente intrapreso una fuga a bordo del ciclomotore non ottemperando all'intimazione di fermarsi da parte dei Carabinieri, in quanto fortemente intimorito per la verosimile reazione dei genitori, atteso che il mezzo non poteva ancora circolare perché la targa non era stata ancora immatricolata; - è provato, inoltre, che l'aspirante abbia nel corso dell'inseguimento imboccato numerose vie contromano ed effettuato numerose gimcane per evitare l'impatto con i veicoli in sosta andando ad un certo punto ad impattare seppure lievemente con l'autovettura di servizio dei Carabinieri”.

L'Amministrazione ha pertanto ritenuto che: “la condotta dell'aspirante (Resistenza a pubblico ufficiale) è inconciliabile con i basilari doveri di ogni militare e, in particolare, con le attribuzioni e le funzioni deputate agli appartenenti al Corpo e con l'espletamento dei relativi compiti istituzionali, atteso che lo status giuridico di un finanziere - che assomma in sé la titolarità di poteri di polizia giudiziaria, economico-finanziaria e di pubblica sicurezza - prevede doveri e obblighi nei confronti dell'intera collettività”.

5. Il ricorrente ha impugnato il predetto provvedimento ritenendolo viziato da eccesso di potere, illogicità e incongruità in quanto l'Amministrazione avrebbe *“interpretato erroneamente la normativa di settore, adottando nei confronti dell'odierno ricorrente un provvedimento di esclusione drasticamente ed inutilmente afflittivo, non proporzionato né congruo rispetto allo scopo perseguito”* e *“ingiustamente ritenuto il ricorrente privo dei requisiti di moralità senza tenere conto della circostanza che l'episodio contestato fosse molto risalente nel tempo (ovvero al _____) e fosse avvenuto quanto il medesimo era ancora minorenni”*.

Il motivo è fondato.

Invero, l'Amministrazione appare infatti non avere fornito le effettive ragioni per cui il ricorrente non darebbe alcun affidamento per il futuro, non tenendo conto della risalenza dell'episodio, della ridotta gravità dello stesso alla luce del suo compimento quando il medesimo era ancora adolescente (16 anni) e della circostanza che lo stesso abbia, successivamente, prestato servizio presso l'Esercito senza demeriti per ben tre anni, dimostrando in tale sede di essere idoneo allo svolgimento della relativa funzione.

Pertanto, stante il proscioglimento del ricorrente con una sentenza di non luogo a procedere per difetto di imputabilità, ai sensi dell'art. 98 c.p., e la non annoverabilità delle condotte compiute alle ipotesi di guida in stato di ebbrezza o sotto uso di sostanze stupefacenti – per le quali sole è prevista l'automatica esclusione del candidato – l'Amministrazione non appare aver adeguatamente motivato sull'assenza delle qualità morali del ricorrente, vista anche la particolare tenuità dei fatti commessi dal ricorrente, così come risultante dalla stessa motivazione della sentenza: *“Ritiene il collegio che possa accogliersi la richiesta principale del P.M. intesa ad una pronunzia di proscioglimento ex art. 98 c.p., posto che, benchè quasi diciassettenne all'epoca del fatto, -OMISSIS- era realmente intimorito dalla paventata reazione dei genitori alla violazione del divieto impartitogli di usare il ciclomotore, posto*

che proprio questa giustificazione fornì ai Carabinieri nell'immediatezza del fatto, non appena presentatosi in caserma, e che per altro verso venne effettivamente "punito" in modo consono - proprio come temeva - dai genitori medesimi, come emerso nel corso della odierna udienza (vietandogli le uscite da casa). A fronte di ciò è verosimile che il giovane - studente con profitto più che discreto al secondo anno delle superiori - abbia reagito di mero istinto, dovuto alla giovane età, alla intimazione dei Carabinieri, non solo per evitare guai derivanti dalla infrazione amministrativa (circolazione con targa sospesa) ma soprattutto per tentare di prevenire la punizione dei genitori, dovendo decidere in un tempuscolo (fermarsi o meno) ed, una volta intrapresa la scelta della fuga, portandola a compimento per il timore (a questo punto) anche degli stessi Operanti, riuscendo a rendersi conto della gravità dell'azione solo dopo il confronto con la famiglia, e pertanto attivandosi per attenuare le conseguenze del reato".

Come infatti correttamente dedotto dalla difesa di parte ricorrente, il provvedimento non sembra aver tenuto adeguatamente conto della particolare tenuità del fatto commesso, desumibile dalla reazione meramente istintuale del ricorrente volta a prevenire la punizione dei propri genitori, dell'occasionalità del comportamento e della risalenza nel tempo dell'episodio, avvenuto quanto il ricorrente era ancora minorenne.

L'Amministrazione non appare inoltre, nella propria motivazione, aver ponderato la circostanza che il ricorrente abbia prestato servizio militare presso l'Esercito Italiano per ben tre anni, con valutazioni positive e senza essere mai stato sottoposto ad alcun procedimento disciplinare.

Infine, non appare fondato l'argomento con il quale la difesa erariale contesta la "p_____", in ragione degli accertamenti effettuati dalla Questura di _____, attesa la risalenza nel tempo dei suddetti episodi che non risultano aver coinvolto direttamente il ricorrente, il quale risulta aver allo stato attuale fondato un nuovo nucleo familiare.

Preme inoltre osservare come la suddetta circostanza non viene in alcun

modo riportata nel provvedimento impugnato che si limita a dare atto dell'episodio di cui alla citata sentenza di non luogo a procedere, configurandosi pertanto come un nuovo elemento motivazionale inammissibile in questa sede.

In conclusione il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento dell'impugnato provvedimento.

6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato nei limiti di cui in motivazione.

Condanna l'Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente che liquida in complessivi Euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge, se dovuti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno _____23 con l'intervento dei magistrati:

Roberto Politi, Presidente

Giuseppe Grauso, Referendario, Estensore

Giuseppe Bianchi, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Giuseppe Grauso

Roberto Politi

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.